

COMUNE DI SERNAGLIA

PROVINCIA DI TREVISO

N. Rep. atti non soggetti a registrazione

CONVENZIONE

PER LA CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEL  
COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA PER L'INSTALLAZIONE  
DI N. 1 DISTRIBUTORE AUTOMATICO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI  
ACQUA MICROFILTRATA E REFRIGERATA

L'anno duemilaquindici (2015) il giorno ( ) del mese di ( ) - nella Sede  
Municipale di Sernaglia della Battaglia e più precisamente nell'Ufficio Lavori  
Pubblici : -----

**TRA**

1 – Il COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA con sede a Sernaglia  
della Battaglia, Piazza Martiri della Libertà, 1 - C.F. 0056910266, rappresentato  
dal geom. Contessotto Maria, nata a Pieve di Soligo il 23.09.1967 e domiciliata per  
la funzione presso la Sede Municipale, che interviene in qualità di Responsabile  
dell'Area n. 5 Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del  
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**E**

2. La ditta con sede a ..... via ..... C.F. .... REA numero  
....., indirizzo PEC: ..... rappresentata da ..... , nato a ..... il .....che  
interviene in qualità di ..... , di seguito per brevità indicata  
anche come "Concessionario";

## **PREMESSO**

- che con deliberazione n. 24 in data 23.02.2015 la Giunta comunale ha approvato, per quanto di competenza e con linee di indirizzo, la concessione di suolo pubblico per l'installazione di n. 1 distributore automatico per la somministrazione di acqua refrigerata naturale e frizzante presso un'area di proprietà comunale individuata nella medesima deliberazione;
- che con determinazione del Responsabile dell'area n. 5, n. .... del ....., è stata indetta la procedura di selezione del soggetto Concessionario, approvando le modalità di concessione dell'area e di installazione del distributore, nonché il relativo schema di convenzione;
- che con determinazione del Responsabile dell'area n. 5 n. del ..... è stata assegnata alla ditta ..... la concessione di suolo pubblico per la collocazione di n. 1 distributore automatico di acqua refrigerata, naturale e frizzante, nel Comune di Sernaglia della Battaglia, nell'area individuata dal Comune;

Ciò premesso, tra le parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto appresso:

### **ARTICOLO 1 – PREMESSE**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

### **ARTICOLO 2 - OGGETTO**

Il Comune di Sernaglia della Battaglia, a mezzo del costituito suo Responsabile dell'area n. 5 Lavori Pubblici e Patrimonio, concede alla ditta ..... che tramite il proprio legale rappresentante accetta, l'occupazione dell'area di seguito

indicata al fine di installare su di essa un distributore automatico di acqua alla spina, per un totale di n. 1 punto di prelievo.

L'occupazione è limitata ad una superficie massima di mq 9 (metri quadrati nove), soggetta al pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, per l'area effettivamente occupata dalla struttura che sarà installata in Comune di Sernaglia della Battaglia presso il parcheggio "Pedrè" in Via Piave a Falzè di Piave. Il tutto come meglio evidenziato nella planimetria allegata sub A.

E' fatta salva la facoltà di localizzare la struttura in altra ubicazione condivisa, qualora si presentino impedimenti tecnici che pregiudichino la realizzazione dell'installazione e/o emergano ulteriori valutazioni dell'Ufficio Tecnico comunale.

La tassa di occupazione suolo pubblico per l'area effettivamente interessata viene determinata come segue:

annui € 205,00 (Euro duecentocinque/00)

Il Concessionario dovrà versare la tassa di occupazione relativa alla prima annualità entro dieci giorni della stipula della presente convenzione ed entro il 30 novembre di ogni anno successivo per le annualità successive.

Il Concessionario si impegna ad uniformarsi al vigente Regolamento comunale, nonché alle eventuali successive disposizioni in materia di occupazione di suolo pubblico.

Il Concessionario riconosce al Comune, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, un contributo percentuale pari al ,00% (----- per cento), del ricavo, al netto di I.V.A., riferito alla parte eccedente i 700 (settecento) litri giornalieri erogati, derivante dalla vendita dell'acqua effettuata nell'anno precedente.

Il pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico dovrà essere effettuato in modo distinto direttamente al Tesoriere Comunale (ora presso ..... - Filiale di ....., ABI ..... - CAB ..... - CIN T C/C n. .... - IBAN: .....).

### **ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il Comune autorizza la ditta ..... ad installare nell'area individuata all'art. 2 un distributore automatico di acqua alla spina.

La struttura prefabbricata dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:

- l'acqua erogata dovrà essere microfiltrata, refrigerata ad almeno 8° C, naturale e frizzante;
- dovrà essere utilizzata obbligatoriamente l'acqua proveniente dalla rete dell'acquedotto pubblico;
- la distribuzione dovrà essere garantita nel periodo invernale dalle ore 7 alle ore 22 e nel periodo estivo dalle ore 6 alle ore 24, per tutti i giorni della settimana;
- l'impianto dovrà essere dotato di due erogatori, distinti ed autonomi;
- la qualità dell'acqua erogata dovrà essere garantita non solo da filtri, ma anche da un sistema di sterilizzazione a raggi ultravioletti che ne garantiscano la sanificazione completa, compreso anche il vano erogatore;
- i becchi di erogazione, a salvaguardia dell'igiene, non dovranno essere raggiungibili dalle mani;
- per motivi di sicurezza, la struttura dovrà essere provvista di idoneo sistema di allarme;
- dovrà essere previsto unicamente un sistema di pagamento dell'acqua prelevata tramite tessera servizi fornita direttamente dal Concessionario e ricaricabile presso suoi delegati di zona;

#### **ARTICOLO 4 – ONERI A CARICO DEL COMUNE**

Il Comune mette a disposizione del Concessionario per la durata della presente convenzione l'area individuata nella planimetria allegata sub A, necessaria per il funzionamento dell'impianto di erogazione.

E' a carico del Comune il mantenimento dello spazio circostante la struttura (pulizia e quant'altro necessario al decoro pubblico).

Si dà atto che si tratta di installazione di impianti tecnologici e che le opere stesse sono di interesse generale.

Il Comune esonera il Concessionario dal pagamento della tariffa di igiene ambientale eventualmente dovuta per la detenzione delle strutture / aree oggetto dell'intervento.

#### **ARTICOLO 5 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Sono a carico del Concessionario i seguenti oneri:

- la realizzazione del basamento, ove necessario, su cui verrà installato il distributore, i relativi allacciamenti alla rete di energia elettrica ed alla rete idrica, nonché i contatori, gli eventuali allacciamenti alla rete fognaria e relativi scarichi con sifone;

- l'allacciamento alla linea elettrica dovrà comprendere la realizzazione del quadro elettrico, con potenza sufficiente ad alimentare eventuali altre insegne luminose da porre sull'installazione;

- la realizzazione di tutti gli allacciamenti, nel pieno rispetto di tutte le normative di sicurezza vigenti, curandone la successiva manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il corretto funzionamento affinché sia precluso qualsiasi danno al territorio comunale e garantita la sicurezza a persone e cose;

- l'installazione, la messa in esercizio entro 75 (settantacinque) giorni dall'avvenuta aggiudicazione della concessione, il mantenimento in efficienza del punto di erogazione dell'acqua in conformità alle vigenti normative in materia, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria, onde garantire le condizioni igieniche e di sicurezza dell'impianto al fine di mantenere una perfetta qualità dell'acqua erogata;
- il dimensionamento della struttura dal punto di vista tecnico e tipologico al fine di limitare il più possibile l'impatto ambientale ed il rispetto architettonico del contesto;
- l'assunzione integrale dei costi di gestione, compresi eventualmente quelli inerenti il consumo di acqua (da rimborsare al Comune entro 30 giorni dalla richiesta) e di energia elettrica, la fornitura di anidride carbonica alimentare e di tutto il materiale necessario per l'erogazione del servizio;
- la pulizia del vano di erogazione dovrà essere garantita almeno settimanalmente;
- l'assicurazione contro eventuali danni alla struttura;
- gli aggiornamenti tecnici necessari per il mantenimento della funzionalità dell'impianto;
- le analisi batteriologiche presso un laboratorio certificato, da effettuare con cadenza regolare;
- la gestione tecnica dell'impianto (es. stoccaggio e fornitura CO<sub>2</sub>, cambio filtri, ecc.);
- gli obblighi fiscali/amministrativi come la gestione del registro dei corrispettivi e relativo versamento dell'IVA sugli introiti;

~ la grafica del punto acqua comprensiva di istruzioni all'uso, stemma del Comune, numero di assistenza tecnica, ecc.;

~ la predisposizione con periodicità almeno trimestrale di una relazione sulla quantità di acqua erogata dall'impianto, con report sul consumo pro-capite;

~ la comunicazione all'U.L.S.S. competente di avvenuta installazione, atteso che dovranno essere osservati i protocolli HACCP sia per la costruzione che per la gestione delle case/distributori dell'acqua;

~ l'assistenza per eventuali guasti;

~ gli oneri relativi al sistema di allarme.

**Al fine di agevolare la puntuale installazione dell'impianto di distribuzione automatica in argomento, il Comune potrà consentire l'approvvigionamento idrico dell'impianto medesimo da punti di prelievo intestati all'Ente, addebitando al Concessionario gli oneri relativi, opportunamente documentati.**

Il Concessionario provvederà al pagamento di dette spese entro trenta giorni dalla data di richiesta.

In caso di ripetuti ritardi od omessi pagamenti nel termine prestabilito, contestati a mezzo posta elettronica certificata, il Comune avrà la facoltà di risolvere la presente convenzione, fatto salvo il risarcimento del danno ai sensi di legge.

Il Concessionario assicurerà il corretto funzionamento degli impianti di collegamento, facendosi carico anche di eventuali perdite e malfunzionamenti.

#### **ARTICOLO 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione dell' area di cui trattasi ha durata di anni **5 (cinque)**, decorrenti dalla data di avvio in esercizio del distributore, che risulterà da apposito verbale tra il Comune e il Concessionario.

Prima della sua naturale scadenza, le parti potranno concordare le nuove condizioni contrattuali per addivenire ad un eventuale rinnovo per un ulteriore periodo di 4 anni.

Le parti potranno recedere anticipatamente alla prima scadenza con preavviso di almeno sei mesi.

#### **ARTICOLO 7 – PREZZO DI VENDITA DELL'ACQUA EROGATA**

Il Concessionario si impegna a vendere l'acqua naturale e l'acqua frizzante rispettivamente al prezzo massimo di € (Euro ) e di € (Euro ) al litro ed a mantenere invariato questo prezzo per 36 ( trentasei ) mesi dalla data di inizio dell'erogazione del servizio.

Il Concessionario, previa comunicazione al Comune, in funzione di comprovati incrementi dei costi di gestione relativi all'acqua, energia elettrica e CO2, potrà aggiornare il prezzo al litro.

L'incasso dei proventi derivanti dalla vendita dell'acqua saranno di pertinenza del Concessionario.

#### **ARTICOLO 8 – INSTALLAZIONE DI ALTRI DISTRIBUTORI**

Il Concessionario dichiara la propria disponibilità ad installare eventuali ulteriori punti acqua in aree pubbliche da stabilire successivamente.

#### **ARTICOLO 9 – RIPRISTINO DEI LUOGHI**

Al termine della concessione, ovvero dietro richiesta motivata del Comune, il Concessionario dovrà eseguire, a suo totale carico e senza diritto a rimborso di spesa alcuna, i lavori occorrenti per la rimozione della struttura e per il ripristino dello stato dei luoghi anteriori alla concessione stessa.

#### **ARTICOLO 10 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI**

La concessione resta a tutto rischio e pericolo del Concessionario ed il Comune non sarà mai, né verso il Concessionario né verso altri, in alcun modo responsabile per danni in dipendenza o per effetto totale o parziale dell'opera eseguita.

Il Concessionario solleva il Comune per qualsiasi danno, molestie e spese che potessero conseguire direttamente e indirettamente, per effetto totale o parziale della presente concessione; a garanzia si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia assicuratrice entro dieci giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto.

#### **ARTICOLO 11 – DIVIETO DI CESSIONE DELLE STRUTTURE A TERZI**

Il Concessionario non potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, le strutture oggetto della presente convenzione.

#### **ARTICOLO 12 – CURA DEI LUOGHI**

Il Concessionario ha l'obbligo di curare la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria e la buona tenuta estetica delle strutture, assicurando il pubblico decoro di tutti gli elementi a corredo delle stesse.

#### **ARTICOLO 13 – INFORMAZIONE ALL'UTENZA**

Il Comune si impegna, con la collaborazione del Concessionario, ad informare gli utenti della presenza dei distributori con comunicati stampa, volantini ed opuscoli o qualsiasi altra forma pubblicitaria.

#### **ARTICOLO 14 – AFFISSIONI**

Il Concessionario è autorizzato – previo espletamento delle pratiche amministrative e pagamento della tassa sulla pubblicità - ad esporre, per tutta la durata della presente convenzione, sulle pareti libere della struttura in uso, eventuali insegne e/o impianti pubblicitari, senza oneri (nessuno escluso) per il Comune.

L'impianto dovrà essere conforme alla normativa vigente in materia e andrà collocati sul distributore prefabbricato senza alcun pregiudizio per la sicurezza e l'incolumità degli utilizzatori.

Gli obblighi di denuncia e pagamento dell'imposta di pubblicità, se e in quanto dovuta, rimangono a carico del Concessionario.

Il Concessionario si impegna ad uniformarsi a quanto previsto al riguardo nel vigente Regolamento Comunale per le pubbliche affissioni.

#### **ARTICOLO 15 – AUTORIZZAZIONI**

Il Concessionario si obbliga a munirsi delle abilitazioni (permessi, autorizzazioni, nulla osta, concessioni) necessarie al regolare espletamento di tutte le attività legate alla installazione, utilizzazione e gestione dell'impianto di cui alla presente convenzione, nonché di osservare tutte le disposizioni di legge regolanti la materia, anche con particolare riferimento alle prescrizioni della nota del Ministero della Salute prot. n. 0014646/A del 29 agosto 2012.

#### **ARTICOLO 16 – DECADENZA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione decade, con conseguente estinzione del diritto di occupazione, qualora:

- siano realizzate opere difformi da quelle presentate a corredo della domanda;
- la struttura non sia mantenuta in perfetto stato di pulizia e manutenzione;
- sia accertata, da parte dell'U.L.S.S. o da altri organi o enti di controllo, gravi violazioni (escluse cause ordinarie) alle norme di igiene alimentare;
- sia accertato il mancato pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e di quant'altro previsto nella presente convenzione.

La decadenza è dichiarata dal Comune, previa diffida, con provvedimento del Responsabile di Area.

#### **ARTICOLO 17 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE**

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Sernaglia della Battaglia approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 7/2014, il concessionaria e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici pubblicati sul sito internet comunale ([www.comune.sernaglia.tv.it](http://www.comune.sernaglia.tv.it)) nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “disposizioni generali” – “atti generali”, che – pur non materialmente allegati alla presente – si intendono parti integranti dello stesso.

#### **ARTICOLO 18 – PROPRIETÀ DELL'OPERA**

L'opera nel suo insieme si configura come “distributore automatico di beni e servizi”.

L'impianto per il trattamento e l'erogazione dell'acqua, così come l'eventuale struttura che lo contiene, sono beni strumentali di proprietà esclusiva del Concessionario, anche dopo la scadenza della presente convenzione, fatti salvi eventuali successivi accordi fra le parti.

#### **ARTICOLO 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I contraenti, per mezzo dei rappresentanti come sopra indicati, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche, dichiarano di essere stati informati che i dati contenuti nella presente convenzione verranno trattati

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

#### **ARTICOLO 20 – RINVIO NORMATIVO**

Per quanto non previsto espressamente nella presente convenzione, si fa esplicito richiamo alle norme vigenti in materia.

#### **ARTICOLO 21 – CONTROVERSIE**

In merito alle controversie che dovessero insorgere sull'esecuzione ed applicazione della presente convenzione, le parti si impegnano ad esperire ogni tentativo di amichevole composizione e qualora questa non sia raggiunta, tali controversie saranno demandate all'Autorità Giudiziaria competente che in via esclusiva è il Foro di Treviso.

#### **ARTICOLO 22 – SPESE CONTRATTUALI**

Le spese relative alla presente convenzione, inerenti e conseguenti, sono a carico del Concessionario.

Le parti convengono che la presente scrittura privata, redatta in duplice esemplare, verrà registrata solo in caso d'uso, a norma dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. n. 131/1986 con spese a carico del richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE \_\_\_\_\_

PER IL CONCESSIONARIO \_\_\_\_\_

Sottoscrizione clausole vessatorie

PER IL CONCESSIONARIO \_\_\_\_\_